

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2026)

(GU n.302 del 31-12-1986 - Suppl. Ordinario n. 126)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

Articoli

 [1](#)

TITOLO I

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISCHE

Capo
I

DISPOSIZIONI GENERALI



< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **29-12-2023**

al: **31-12-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 2

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

((2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del [codice civile](#) o il domicilio nel territorio dello Stato

ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.))
((227))

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (133)

AGGIORNAMENTO (133)

La [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 89) che la presente modifica "si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

AGGIORNAMENTO (227)

Il [D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica si applica "a decorrere dal 1° gennaio 2024".

[< articolo precedente](#) [articolo successivo >](#)

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

- [aggiornamenti all'atto](#)
- [atti aggiornati](#)
- [atti correlati](#)
- [note atto](#)
- [aggiornamenti alla struttura](#)

FUNZIONI

- [esporta](#)
- [esporta in Akoma ntoso](#)
- [collegamento permanente](#)
- [indice dell'atto](#)



Privacy e Cookie policy

Note legali

Mappa del sito

FAQ

Dichiarazione di accessibilità

dati.normattiva.it